

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO L'AVVIO

QUESITO:

Per quanto riguarda l'apertura di un'attività commerciale relativa al confezionamento di imballaggi da effettuarsi presso terzi.

La costituzione dell'attività commerciale, come da Lei consigliatomi dovrebbe avvenire in nella forma di società in nome collettivo.

Pertanto abbiamo due soci che stanno conferendo in una percentuale pari al 50%, il capitale sociale

Avevo pensato ad un amministrazione congiunta da parte due soci che dovranno firmare entrambi tutti gli atti della società?

E' una forma di amministrazione da Lei consigliata, al fine di ridurre operazioni anomale da parte di un singolo amministratore?

Per questo tipo di costituzione avevamo pensato ad un capitale sociale pari ad € 500,00.

Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività ammontano ad € 70.000,00.

E' sufficiente come capitale sociale?



RISPOSTA:

AMMINISTRAZIONE

Nella società in nome collettivo l'ordinaria amministrazione può essere di tipo congiunto o disgiunto; nel primo caso, ogni atto richiede la firma congiunta di tutti gli amministratori; nel secondo ciascuno di essi può impegnare la società con la sua sola firma.

Al contrario, la straordinaria amministrazione prevede sempre la firma di entrambi gli amministratori.

Vi sono poi – all’interno del concetto di straordinaria amministrazione – le modifiche statutarie, che sono vere e proprie “**modificazioni del contratto sociale**” e che come tali vanno sempre decise e firmate all’unanimità, in quanto non riguardano solo gli amministratori ma tutti i soci; oltre ad avere una forma obbligatoria particolare (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Decidere cosa è ordinaria amministrazione e cosa è straordinaria, salva l’intangibilità del regime delle **modifiche statutarie**, è però materia elasticamente plasmabile dai soci, in sede di statuto.

Chiarito tutto questo, scegliere l’ordinaria amministrazione congiunta piuttosto che disgiunta, è una questione di opportunità; è una scelta che va calata all’interno della realtà operativa della società. Qui ogni Consulente deve consigliare in base al caso concreto e non esistono formule precostituite più valide di altre.

Personalmente, preferisco determinare una fase di amministrazione ordinaria a firma disgiunta, in cui ogni amministratore è libero di agire, ed una fase di straordinaria amministrazione (su base statutaria) in cui invece adottare lo schema congiunto.

Inserirei poi nella fase di straordinaria (firma congiunta):

1. Gli atti di disposizione attiva e passiva degli immobili della società
2. Gli atti di compravendita di immobili o di diritti reali di godimento immobiliari, con relative accensioni di mutui ipotecari
3. Gli atti di compravendita di beni mobili registrati, di aziende, di rami aziendali, compresi gli affitti attivi e passivi di detti beni
4. I contratti di leasing
5. La richiesta di mutui e di aperture di credito in conto corrente
6. Tutti gli altri atti comportanti un indebitamento superiore a 20.000 euro per la società, comprese le concessioni di beni in garanzia

Sarebbero così atti di ordinaria amministrazione tutti gli altri.

In questo modo ogni amministratore conserva comunque un controllo molto anticipato e penetrante sugli atti dell’altro, quanto meno per le questioni più

rilevanti, mentre per quelle meno impegnative, il controllo è comunque indiretto, in sede di bilancio (come minimo).

IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale rappresenta la soglia di impegno del socio nei confronti della società, ossia la quantità di denaro che è disposto a rischiare.

D'altro canto è anche la dotazione della società per far fronte all'acquisto della sua struttura, del suo "capitale fisso". La regola economica della sana amministrazione presupporrebbe che il capitale fisso fosse finanziato al 100% dal capitale sociale delle società o – quanto meno – in buona parte.

A fronte di 70 mila euro di acquisti programmati per capitale fisso, 500 euro di capitale sociale – pur essendo legalmente sufficienti – non sembrano economicamente idonei ad evitare un eccessivo indebitamento iniziale. Tuttavia siamo nella normalità italiana, dato che la stragrande maggioranza delle PMI è in questa situazione.

3 settembre 2012

Roberto Mazzanti